



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere  
Dott. Mario FIORENTINO - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (relatore)

**VERIFICHE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA**  
**DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175**  
**COMUNE DI CAGLI (PU)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

Visto, in particolare, l'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto legislativo, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni*";

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016*", e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016*";

Viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 1/2021/INPR e n. 19/2022/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott. Antonio Marsico;

### **CONSIDERATO**

1. Come noto, nell'ambito del peculiare percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie avviato dal legislatore sin dalla legge di stabilità 2015 (*cfr.*, art. 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica-TUSP), che disciplinano, rispettivamente, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24, costituisce la base per la razionalizzazione periodica, *ex* art. 20, delle partecipazioni pubbliche cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, TUSP (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Per ciò che riguarda, in particolare, la razionalizzazione periodica, il citato art. 20, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi*

*dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".* Il successivo comma 3 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro - cui l'art. 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica - nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'art. 26, comma 11, scandisce la tempistica dei suddetti adempimenti, disponendo che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*. Precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, a mente di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20, anche nell'ipotesi in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione. Poi, nel merito dell'attività di revisione periodica cui è chiamato l'Ente locale, non è superfluo rammentare come l'art. 20 del TUSP prescriva, tra l'altro, che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

**2.** In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in argomento la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese circa la revisione straordinaria (*cfr.*, deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti.

Rileva, a tal riguardo, la già citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha sottolineato l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci, in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Sul punto, a comprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è stato, infatti, sottolineato come alle stesse siano sottesi i

medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20-TUSP, espressamente richiamato dal successivo articolo 24, di seguito evidenziate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 TUSP.

Nell'occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP e delle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione in favore della Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolva a mere finalità conoscitive ma sia funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

D'altro canto, a presidio dell'effettività delle anzidette prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, il comma 7 dell'art. 20 TUSP prevede un meccanismo sanzionatorio, cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale, rispetto al quale si individua la competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

#### **RITENUTO**

Alla luce di tale quadro normativo ed interpretativo, questa Sezione regionale di controllo,

nelle more di più approfonditi controlli in ordine agli esiti dell'operazione di razionalizzazione ordinaria di cui trattasi, ha ritenuto di svolgere – anche in ragione della collaborazione istituzionale avviata in *subjecta materia* tra la Corte dei conti ed il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del protocollo siglato il 25 maggio 2016 – un primo monitoraggio volto a verificare il grado di assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 20, comma 3, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Riscontri sono stati svolti, in particolare, circa l'avvenuta trasmissione del piano di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie da parte degli enti a ciò tenuti.

Per l'annualità 2019, in esito ai controlli effettuati sia sulla piattaforma informatica Con.Te. sia sull'applicativo gestionale del protocollo, risulta che il Comune di Cagli non abbia curato l'invio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP, del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2019, che avrebbe dovuto essere adottato con delibera consiliare entro il 31 dicembre 2020 e trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche.

Dalle medesime verifiche è emerso, altresì, che non risultano, parimenti, pervenute a questa Sezione comunicazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, circa l'insussistenza dei presupposti per l'adempimento di cui trattasi.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche

#### **RILEVA**

che non risulta pervenuto il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Cagli al 31 dicembre 2019, da adottarsi con delibera consiliare entro la data del 31 dicembre 2020 e da trasmettersi a questa Sezione regionale di controllo.

#### **INVITA**

il Comune di Cagli a provvedere alla trasmissione degli esiti della predetta razionalizzazione periodica *ex art.* 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativa all'anno 2019, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente pronuncia.

## DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cagli, nonché alla competente Struttura presso il Dipartimento del Tesoro per il monitoraggio delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del TUSP.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 9 novembre 2022

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente